

PRESIDENZA GIUNTA
REGIONE LAZIO
Area Giuridico-legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27 - 28 settembre 2001

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A
STATUTO ORDINARIO

Redatto a cura di:

D.ssa Raffaella Benvenuti
D.ssa Claudia Zampetti

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 6 – 14 giugno 2001, n.190

G.U: n.24 , I serie speciale 20 giugno 2001

Tipo di giudizio: di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: questione di legittimità costituzionale articolo 23, comma 4 L.r. Veneto 28 aprile 1998. n.19 sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 Costituzione.

Autorità ricorrente: TAR Veneto

Oggetto: L.r. Veneto 28 aprile 1998. n.19 articolo 23 comma 4

Esito del giudizio : dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Nella sentenza in esame la Corte viene chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità sollevata dal TAR Veneto avverso la L.r. Veneto 28 aprile 1998, n.19 articolo 23 comma 4 concernente " Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque marittime ed interne della Regione Veneto" per presunta violazione degli articoli 3, 41 e 117 Costituzione, nella parte in cui dispone che, in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

L'autorità rimettente sostiene in proposito che:

- la parola " esportazione" usata dal legislatore regionale debba essere letta come " asportazione" sulla base del criterio ermeneutico secondo cui sarebbe intenzione del legislatore stesso impedire che i materiali formino oggetto di commercio al di fuori dei limiti propri dell'attività della cava;
- la disposizione di cui all'articolo 23 della L.r. 19/1998 sia in contrasto con l'articolo 41 Cost in quanto nel vietare l'esportazione dei materiali di risulta, rende impossibile la realizzazione degli impianti di acquacoltura limitando peraltro l'iniziativa economico privata;

- la disposizione censurata ponendo significativi vincoli all'attività privata contrasterebbe con l'articolo 3 Costituzione per mancanza di proporzione del divieto rispetto all'obiettivo avuto di mira nonché con l'articolo 117 Costituzione che non consentirebbe alla Regione di intervenire nell'ambito privatistico.

Dal canto suo la Regione, contestando le obiezioni sollevate, sostiene che il termine "esportazione" non vada inteso nel significato commercial – civilistico di vendita di un prodotto, ma nel suo significato etimologico di "portar fuori" e ciò al fine di fornire maggiori garanzie anche sul piano costituzionale sia per quanto concerne l'aspetto ambientale, in quanto il mantenimento del materiale sul terreno consentirebbe un tempestivo recupero dei luoghi nel caso in cui l'impianto non venisse più completato o abbandonato, sia per quanto concerne l'aspetto dell'iniziativa economica la cui limitazione può essere consentita per ragioni sociali, ed in questo caso per evitare arbitri circa lo sfruttamento del suolo. Contesta infine la Regione che la disposizione censurata non violerebbe l'articolo 3 Costituzione in quanto non sob garantirebbe l'esercizio dell'acquacoltura ma consentirebbe anche di mantenere intatta la natura agricola del fondo su cui insiste l'impianto, impedendo al contempo l'utilizzo dei materiali per scopi industriali o edilizi risultando così proporzionata all'obiettivo.

La Corte intervenendo sul punto ha dichiarato infondata la questione. In particolare il

giudice di legittimità sostiene che il legislatore regionale, con l'espressione "esportazione", non ha inteso riferirsi alla circolazione dei beni tra Stati, bensì alla specifica destinazione dei materiali di risulta provenienti dalle escavazioni rese necessarie per la realizzazione degli impianti e che tali materiali non possono essere portati fuori dal terreno, intendendo con ciò conseguire una duplice finalità, ovvero, impedire da un lato che il privato ponga in essere una attività di cava in assenza di autorizzazione regionale, dall'altro, garantire, imponendo il mantenimento del materiale nell'area, l'immediato ripristino dei luoghi e dell'ambiente nel caso in cui l'acquacoltura non abbia luogo o venga a cessare.

Peraltro nella sua argomentazione la Corte sostiene di non condividere il rilievo secondo cui la norma regionale incide sui rapporti tra privati, oltrepassando così i limiti stabiliti dall'articolo 117 Costituzione, in quanto, come più volte sostenuto, il fatto che alla Regione sia precluso legiferare in materia di diritto privato concerne i rapporti intersoggettivi e non anche il potere di conformare il contenuto del diritto di proprietà al fine di assicurare la funzione sociale. Difatti, la riserva di legge stabilita dall'articolo 42 Costituzione è rispettata anche quando siano le Regione a legiferare nelle materie di loro competenza (cfr. Sent. n. 164/2000; Sent. n. 379/1994; Sent. n. 391/1998).

Prosegue la Corte specificando che nel caso di specie, poiché l'acquacoltura costituisce un'attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'articolo 2 comma 2

della L.102/1992 " Norme concernenti l'attività di acquacoltura" incidente anche sull'assetto del territorio, non può dubitarsi che la disciplina relativa alla costituzione dei relativi impianti rientri nella competenza delle Regioni, le quali, ben possono regolamentare l'utilizzazione dei terreni interessati dagli impianti.

E' infine ad avviso della Corte, che la disposizione censurata si limita solo a regolare l'esercizio di attività di acquacoltura e non anche a sopprimere la libertà di iniziativa economica, in quanto pone delle condizioni non affatto irragionevoli e dirette a garantire la tutela dell'ambiente. Il sistema scelto dal legislatore regionale, vale a dire il divieto di esportazione dei materiali provenienti dalla escavazione, non rientra dunque nella competenza della Corte dal momento che trattasi di una scelta discrezionale quale mezzo più adatto per conseguire il fine. Del resto il divieto di esportazione dei materiali di risulta si coordina anche con le disposizioni di cui alla L.r.Veneto 5 marzo 1985 n.24 " Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e con la L.r. 7 settembre 1982 n.44 " Norme per la disciplina dell'attività di cava" che fa divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle di risanamento paesaggistico.

Pertanto la Corte, considerato che si è in presenza di una disciplina che oltre a non precludere l'esercizio dell'attività di acquacoltura pone delle basi per garantire le esigenze di ripristino ambientale, rimettendo al soggetto interessato la scelta imprenditoriale circa l'estensione dell'impianto, ritiene di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 9-17 maggio 2001, n.135

G.U: n.20, serie speciale 23 maggio 2001

Tipo di giudizio: di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: questione di legittimità costituzionale legge Regione Liguria riapprovata il 26 gennaio 1999 sollevata in riferimento all'articolo 117 Costituzione ed in relazione all'articolo 19 L.11 febbraio 1992, n.157

Autorità ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge regionale Liguria riapprovata in data 26 gennaio 1999

Esito del giudizio: dichiarazione di illegittimità costituzionale

Con riferimento all'articolo 19 della L.157/1992 recante " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione legislativa, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 26 gennaio 1999 nell'identico testo rinviato dal Governo il 15 gennaio 1999, ed avente ad oggetto " Ulteriori modificazioni alla L.r. 1 luglio 1994, n.29 ".

Contesta il ricorrente che la delibera legislativa oggetto di censura, detterebbe disposizioni che conferiscono alla Giunta regionale un potere di controllo della fauna selvatica, attraverso delle procedura diverse da quelle previste dall'articolo 19 L.157/1992 ed in relazione ad una materia, quale l'elenco delle specie cacciabili, di spettanza dello Stato. Stando al dettato legislativo regionale, la Giunta quindi includerebbe nelle specie cacciabili, una serie di specie selvatiche non più ammesse al prelievo venatorio a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 21 marzo 1997.

La Regione costituitasi in giudizio ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto già per il primo testo rinviato mancava il presupposto dal momento che quest'ultimo risultava già modificato rispetto ad una precedente delibera legislativa già osservata, e la Regione si era già attenuta , nella deliberazione del 15gennaio 1999, poi di nuovo rinviata, alle osservazioni

del Governo in merito al contenuto del DPCM 21 marzo 1997. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, la Regione esclude che la disciplina censurata, la quale ha solo finalità di controllo, abbia a che vedere con l'inserimento di determinate specie nel calendario venatorio, in quanto trattasi di norma che regola con carattere di generalità il controllo di specie dannose, al di là ed indipendentemente dalla stagione venatoria e con l'utilizzo di metodi non necessariamente coincidenti con l'abbattimento.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Regione, ha innanzitutto statuito, sulla base di una giurisprudenza oramai consolidata, che la seconda deliberazione legislativa non poteva considerarsi "nuova" dal momento che le modifiche apportate alla prima deliberazione riguardavano la disposizione censurata con il primo rinvio e risultavano introdotte proprio allo scopo di accogliere e superare i rilievi governativi.

Per quanto concerne invece l'aspetto relativo alla fondatezza della questione di legittimità sollevata, sostiene la Corte che non vi è dubbio che l'articolo 19 della L.157/1992, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'articolo 117 Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale, non solo per la sua collocazione all'interno della legge quadro e per il rilievo dei criteri in esso contenuti, ma anche per il suo significato innovativo rispetto alla disciplina del controllo faunistico di cui alla precedente legge cornice L.968/1977.

In particolare sostiene la Corte, la rigorosa disciplina del controllo faunistico di cui all'articolo 19 della L.157/1992, è strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il generico richiamo effettuato dalla norma censurata al DPCM 21 marzo 1997, nonché "alle altre normative nazionali e comunitarie vigenti", non garantisce, a detta della Corte, né il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto di Fauna Selvatica il cui ruolo nel quadro delle competenze in materia di protezione della fauna e della caccia, è stato riconosciuto dalla Corte come decisivo in più di varie occasioni (cfr. Sent. 53/2000; 272/1996; 248/1995; 35/1995), né l'osservanza del procedimento previsto dall'articolo 19, nel caso in cui l'Istituto verifici l'inefficacia dei metodi ecologici, riprodotti nel comma 2 dell'articolo 36 L.r. Liguria n.29/1994, che ne rimette l'attivazione all'iniziativa delle Province. Sostiene pertanto la Corte che il rinvio all'articolo 34 della medesima legge regionale, che l'impugnata delibera inserisce nel corpo dell'articolo 36, non può avere altro significato che consentire, sia pure in modo derogatorio ed allo scopo di prevenire danni alle colture ed altri eventi dannosi, la caccia alle specie selvatiche enumerate al comma 2 dello stesso articolo 34, il quale include più di una specie sottratta dagli elenchi delle specie cacciabili dal citato DPCM 21 marzo 1997.

Per quanto esposto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Liguria nell'identico testo rinviato dal Governo, per contrasto con l'articolo 117 Costituzione in relazione all'articolo 19 L. 157/1992.

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 4 – 8 giugno 2001
n. 179

G.U.: n. 23, I serie speciale, 13 giugno 2001.

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione.

Limiti violati: invasione delle competenze regionali stabilite dall'articolo 117 C.

Autorità ricorrente: Regione Lombardia.

Oggetto: Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1998.

Esito del giudizio: Non è di competenza statale fissare le priorità cui devono attenersi le regioni e i comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del fondo nazionale per la lotta alla droga. E' di competenza statale fissare con DPCm i criteri e le modalità di ripartizione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997, e 1998.

La Regione Lombardia solleva ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento al d.P.C.m. 19 ottobre 1998, recante "Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997 e 1998".

Si rappresenta in primo luogo che non c'è stata l'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni; e qualora il decreto in esame si configurasse come atto di indirizzo e coordinamento allora mancherebbe anche la delibera del Consiglio dei ministri. Infine, le disposizioni del decreto avrebbero operato un'invasione delle competenze costituzionali della regione in materia di "beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera".

La Corte rileva preliminarmente che sia in sede di discussione in udienza, sia dalla documentazione acquisita risulta che lo schema del decreto impugnato è stato effettivamente sottoposto al preventivo esame della Conferenza unificata la quale ha espresso parere favorevole, ha allegato una serie di emendamenti, e si è espressa infine all'unanimità. Puntualizza inoltre la Suprema corte che lo schema

sul quale la conferenza si è pronunciata non comprendeva l'attuale articolo 4, ovvero il suo contenuto non trova riscontro nell'articolato originario, né risulta collegato a modifiche concordate in sede di Conferenza.

Pertanto i giudici ritengono non fondato il primo motivo del ricorso, passando ad un esame più approfondito delle censure mosse all'articolo 4.

Innanzitutto detto articolo non è mai stato sottoposto all'esame della Conferenza unificata in quanto non vi è alcuna previsione corrispondente nello schema di decreto preso in visione dalla Conferenza; né vi è alcun collegamento con gli emendamenti suggeriti nel parere. Ne consegue che la mancanza della necessaria consultazione delle regioni attraverso la Conferenza, porta ad un vizio di quella singola disposizione non inclusa nel testo su cui il parere è stato espresso, e che non è stata inserita per l'adeguamento alle modifiche suggerite in sede consultiva.

Vero è che lo Stato può introdurre modifiche ad un testo concordato in sede di Conferenza, ma in questo caso vi è l'esigenza, in ossequio al principio di leale collaborazione, di procedere ad una nuova consultazione.

In più e non secondaria in ordine di importanza è la natura della nuova disposizione che stabilisce priorità tassative alle quali dovrebbero attenersi le regioni e i comuni, che ha valore precettivo e vincolante sull'azione regionale e comunale nella predisposizione dei progetti da finanziare, senza che detta disposizione abbia seguito le richieste procedure al fine di garantire il legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento

Alla luce delle motivazioni sopra accennate il giudice delle leggi dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri di fissare con d.P.C.m le priorità cui devono attenersi le regioni e i comuni per la predisposizione dei progetti da presentare per il finanziamento del fondo nazionale per la lotta alla droga.

Con riferimento, poi, agli altri motivi proposti dalla ricorrente la corte li dichiara privi di fondamento, in quanto:

- E' da escludersi che la scelta delle percentuali di ripartizione del fondo fatta dallo Stato sia palesemente irragionevole: la ripartizione è contenuta nei limiti minimi degli stanziamenti, ed inoltre tali finanziamenti hanno carattere transitorio.
- La mancata considerazione di progetti di iniziativa delle A.S.L. è data dal fatto che allora dette aziende non erano soggetti legittimati;
- La previsione del concorso delle regioni nella valutazione dei progetti presentati dai comuni non è una devoluzione di istruttoria ma si inserisce nelle procedure informate al principio di leale collaborazione.

In conclusione la Corte annulla nella parte riguardante i comuni e le regioni l'articolo 4, del d.P.C.m 19 ottobre 1998, ma dichiara che spetta allo Stato fissare con d.P.C.m., previa consultazione delle regioni tramite al Conferenza unificata, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1997, e 1998.

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 4 – 22 giugno 2001 n. 205

G.U.: n. 25, I serie speciale, 27 giugno 2001.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: violazione degli articoli 3, 41, 97, e 117 della Costituzione.

Autorità ricorrente: Tribunale Amministrativo per la Regione Puglia, Consiglio di Stato.

Oggetto: Legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n.24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio).

Esito del giudizio: Illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n.24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio).

Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con tre ordinanze, e il Consiglio di Stato, con un'altra ordinanza, avanzano dubbi sulla legittimità costituzionale, secondo parametri non del tutto coincidenti, dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 1999, n.24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio), il quale dispone che la Regione non dia seguito all'esame delle domande di autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita presentate nel vigore della legge 2 maggio 1995, n. 32, e corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998.

Secondo i giudici *a quibus* la disposizione contrasterebbe con l'articolo 117 C., con riferimento all'articolo 25, comma 2, del d.lgs 114/1998 recante la "riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 59/1997", il quale espressamente prescrive l'esame e la decisione da parte della Regione delle istanze di autorizzazione trasmesse alla Giunta regionale alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma.

Si violerebbero poi: l'articolo 41 C., perché va contro il diritto di iniziativa economica senza alcuna ragione di utilità sociale; l'articolo 3., in quanto crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori, nonché una irragionevole retroattività della disciplina dei rapporti giuridici già regolati dalla normativa statale; ed infine, l'articolo 97, in quanto il principio di buon andamento richiede la continuità e la effettività dell'esercizio dei pubblici poteri

La Corte prima di esaminare la questione fa un breve excursus delle disposizioni in materia, per cui ricorda che la l.r. 32/1995 in attuazione della normativa statale, stabiliva l'obbligo del nulla-osta della Giunta regionale per l'apertura degli esercizi di vendita e di centri commerciali, quando la superficie di vendita fosse superiore a m.q. 1.500. La successiva l.r. 24 dicembre 1997, n. 24, disponeva la sospensione del rilascio dei nulla-osta regionali fino al 30 settembre 1998.

Interveniva, poi, la norma statale (d.lgs 114/1998) ai sensi della quale veniva stabilito che le domande di rilascio delle autorizzazioni previste e già trasmesse alla Giunta regionale per il citato nulla-osta alla data del 16 gennaio 1998, e corredate a norma venissero decise con provvedimento espresso entro 180 giorni dalla suddetta data.

Ma dopo il decreto 114, la Regione Puglia approvava la l.r. 4/1999 con la quale pur prorogando i termini di sospensione previsti dalla precedente legge regionale, faceva salvo, tuttavia, quanto previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 25 del citato decreto 114/1998.

A tale disposizione ha fatto seguito la l.r. 4/1999 che detta norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla disciplina contenuta nel decreto di riordino in materia di commercio, la quale, inoltre, dispone che "all'esame delle domande di autorizzazione ex lege regionale 2 maggio 1995, n.32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito".

Ed è proprio questa disposizione che la Corte dichiara illegittima in quanto il vincolo per le leggi regionali di uniformarsi alle previsioni decreto legislativo 114 consegue al tipo di competenza attribuita alla Regioni in materia di commercio.

Infatti, la Corte ribadisce che le Regioni a statuto ordinario non dispongono di una competenza legislativa propria in tema di commercio, non essendo tale materia compresa nell'elenco formulato dall'articolo 117 C. Quindi nell'ambito del commercio, alle Regioni spettano soltanto i compiti e le funzioni che lo Stato conferisce loro attraverso leggi ordinarie o atti equiparati.

E poiché l'intento del decreto statale viene completamente stravolto dalla norma regionale, viene dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 3, della l.r. 4 agosto 1999, n. 24, per violazione dell'articolo 117 C.

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 6 – 26 giugno 2001
n. 206

G.U.: n. 26, I serie speciale, 4 luglio 2001.

Tipo di giudizio: di legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: violazione degli articoli 76, 117, 188 e 119 della Costituzione.

Autorità ricorrente: Regione Veneto.

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

Esito del giudizio: Da segnalare in particolare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 112/1998, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 443/1999; e l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 112/1998 aggiunta dall'articolo 6, del decreto legislativo 443/1999.

La Regione Veneto ha sollevato due serie di questioni di illegittimità costituzionale, il primo ricorso riguarda molte disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché lo stesso decreto nella sua interezza; il secondo ricorso investe varie disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), nonché lo stesso decreto nella sua interezza.

I due giudizi vengono riuniti per connessione oggettiva per essere decisi con unica pronuncia.

Con il primo ricorso la Regione lamenta che il decreto impugnato contiene disposizioni che renderebbero incerti i conferimenti di funzioni in quanto si stabilisce che le funzioni conferite potranno essere esercitate solo a partire dal momento che sarà indicato dai dPCm previsti dall'art 7 della l. 59/1997. Da tali disposizioni deriverebbe che la generalità delle funzioni non sarebbe affatto conferita e che per il futuro non vi sarebbe certezza circa il conferimento, il che contrasterebbe con gli artt. 76, 117 e 118 C.

E comunque la ricorrente impugna l'intero decreto sostenendo che le disposizioni richiamate sono così centrali nell'economia del decreto che la loro caduta non potrebbe che implicare quella dell'intero provvedimento legislativo.

La Corte dichiara la questione inammissibile in quanto, rilevano i giudici, da una parte sembra chiedersi di eliminare, attraverso la loro pronuncia, i condizionamenti temporali imposti ai conferimenti di funzioni, con l'effetto di rendere questi ultimi già operativi con l'entrata in vigore del decreto legislativo; dall'altra la Regione impugna il decreto nella sua interezza e sostiene che le disposizioni richiamate sono così centrali nell'economia del decreto medesimo, che la loro caduta avrebbe come conseguenza la caduta dell'atto stesso, ottenendo così un risultato contrario a quello dell'anticipazione dell'effettività dei conferimenti, pertanto la Corte dichiara che: "la perplessità della domanda e la contraddittorietà della prospettazione della ricorrente rendono pertanto inammissibile la censura avanzata".

Si procede, poi, all'esame delle censure di carattere generale. Con riferimento al decreto 443/1999, la Regione lamenta un uso scorretto della delega, cioè si sostiene la stessa potrebbe essere utilizzata solo per far fronte a esigenze e fatti sopravvenuti e non per eludere il termine della delega principale. La questione è infondata: infatti, l'art.10 della l. 59/1997 conferisce al Governo la possibilità di esercitare di nuovo la potestà delegata entro un certo termine anche per integrare la disciplina delegata ma pur sempre nell'ambito dello stesso oggetto nell'osservanza degli stessi criteri e principi direttivi operanti per la delega principale. Detta procedura viene utilizzata in occasione di deleghe complesse, cui può essere necessario un periodo di verifica, anche sulla base di rilievi o di esperienza, senza, tuttavia, la necessità di far ricorso ad una nuova legge di delega ad opera del Parlamento. E poiché niente induce a pensare che

detta potestà sia relegata al caso in cui vi siano fatti sopravvenuti si ritiene che per il decreto 443/1999 a ragione sia stato utilizzato il criterio della delega "correttiva".

La Regione Veneto fa un ampio elenco di disposizioni che, a suo avviso, riserverebbero allo stato compiti e funzioni che la legge di delega avrebbe, invece, imposto di conferire alle regioni o che sarebbero di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 C. Ma la Suprema Corte dichiara che le censure mosse sono da ritenersi inammissibili in quanto non articolate né congruamente motivate, quindi l'appunto della Corte si limita a verificare la mera forma del ricorso e non anche l'essenza delle rilevazioni regionali.

Sono ritenute, invece, non fondate le questioni relative alle "definizione di norme in materia di metrologia legale e di omologazione di modelli di strumenti di misura" di cui all'art. 18 del decreto 112, in quanto vengono ritenuti compiti omogenei a quelli individuati dal decreto iniziale estranei alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo degli enti territoriali nonché ai compiti destinati ed essere di competenza delle regioni.

La Regione censura le disposizioni dei decreti impugnati che stabiliscono i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) della l. 59/1997, in quanto non sarebbe stata seguita la procedura ivi prevista, ovvero non vi sarebbe stata la previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni che avrebbe dovuto precedere la predisposizione del decreto legislativo, e che anche dopo la predisposizione del decreto non vi sarebbe stata l'intesa sui compiti di rilievo nazionale e infine che il Governo non avrebbe neanche deliberato la motivazione della mancanza dell'intesa. Viene specificato inoltre, con riferimento al decreto 443, che alle sedute della Conferenza non erano presenti tutti i presidenti delle regioni

A questo punto la Corte fa una serie di puntualizzazioni. Le questioni nei loro termini generali sono infondate, in quanto dall'istruttoria emerge relativamente al decreto 112, lo schema originario fu predisposto dal Governo e sottoposto alla Conferenza Stato-regioni, e relativamente al decreto 443, le modifiche al decreto furono sottoposte alla Conferenza Stato-regioni, che sancì formalmente l'intesa in relazione agli artt. 3, 13, 14, 15, 17, e all'introduzione del comma 3 *ter* all'art. 115 del decreto 112. Non si condividono le censure mosse in quanto non vi è la necessità di un assenso espresso, in sede di formalizzazione dell'intesa, dai presidenti di tutte le regioni e non è necessario l'assenso della maggioranza assoluta delle regioni. Per inciso si specifica che diverso è il caso delle intese, previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), e regolate dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quanto in questo caso la Conferenza opera come sede di concertazione e di confronto politico tra Governo e Regioni per cui è necessario che l'attività si svolga alla luce del principio di leale collaborazione con modalità idonee a consentire la proposizione di soluzioni su cui concordare.

Vengono impugnati l'art 89, comma 1, e l'art 109, comma 2, del decreto 112, in quanto difformi dal testo dell'intesa, sancita nella Conferenza. La Corte dichiara, per l'art. 89, che la difformità è puramente formale e non incide nella

sostanza, e per l'art 109, che si tratta di materia estranea ai compiti di rilevanza nazionale da trattenere in capo allo Stato.

Vengono svolte, con riferimento all'impugnativa dell'art 115, comma 3 ter del decreto 443, considerazioni in linea con quanto appena richiamato ma con diverse nelle motivazioni.

Invece, la Corte ritiene fondata la questione con riguardo all'art 3 del decreto 443 modificativo dell'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto 112, la dove il testo è stato approvato dal Governo in un testo parzialmente diverso da quello risultante dall'intesa in Conferenza Stato-regioni.

La modifica introdotta è diversa dall'intesa raggiunta e pertanto si perviene ad una definizione diversa da quella concordata dell'area dei compiti di rilievo nazionale conservati in capo allo Stato.

La garanzia dell'intesa, infatti, è volta al mantenimento del riparto delle funzioni, sia dello Stato che delle regioni. "Poiché la pronuncia ..non può, all'evidenza conseguire l'effetto di ripristinare la corrispondenza tra il testo su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, l'accoglimento della censura deve condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, lettera a) del decreto 443, ripristinando così per questa parte il testo originario del decreto 1112, che la disposizione censurata aveva inteso modificare".

Con riferimento alle altre censure la Corte ribadisce la sua costante giurisprudenza circa la legittimità dell'attribuzione diretta agli enti locali di funzioni e compiti ad opera del Governo, senza che ciò leda in alcun modo le competenze regionali stabilite dalla costituzione

Vi sono altre censure relative all'autonomia finanziaria per violazione dell'art.119 C. Si rileva che la Corte rigetta le censure mosse in quanto il criterio fondamentale individuato per la determinazione delle risorse da trasferire è quello della attribuzione di beni e risorse "corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento" si ritiene in questo modo che sia stato seguito un criterio logico ed obiettivo volto ad evitare squilibri fra compiti e risorse, o un aggravio della finanza pubblica per effetto del decentramento delle funzioni, per cui nessuna lesione dell'autonomia finanziaria può discendere da tale definizione dei criteri di quantificazione.

Spiega successivamente la Corte che la disposizione che impone alla regione di attribuire agli enti locali le risorse in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, non può essere certamente letta come un'imposizione di trasferimento di risorse dalla regione agli enti locali anticipato rispetto alla attribuzione delle stesse da parte dello Stato alla regione stessa e che l'individuazione delle risorse spettanti agli enti locali deve conseguire da un lato alla ripartizione delle funzioni parzialmente rimessa alla legge regionale, dall'altro all'individuazione da parte dello Stato dell'insieme delle risorse da trasferire. E che il principio di congruità delle risorse trasferite rispetto alle funzioni vale sia per la ripartizione effettuata dallo Stato, sia per gli ulteriori trasferimenti effettuati dalle regioni a favore degli enti locali.

Infine, per violazione degli artt. 117 e 118 C. la Regione censura l'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto 112/1998, con cui si demanda ad uno o più regolamenti la disciplina del procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, stabilendo che essi debbono prevedere che nel caso in cui il progetto sia in contrasto con uno strumento urbanistico si possa ricorrere alla conferenza di servizi, la cui determinazione se vi è accordo sulla variante costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale. Si lede così la competenza regionale in materia urbanistica, togliendo alla regione il potere di concorrere a definire l'assetto urbanistico.

Viene rilevato che, secondo le regole generali vigenti, la conferenza di servizi può adottare una determinazione positiva sul progetto non conforme allo strumento urbanistico generale, anche quando vi sia dissenso da parte di talune amministrazioni, e quindi anche della regione. In tale ipotesi la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal consiglio comunale senza l'ulteriore approvazione regionale equivale a consentire che lo strumento urbanistico venga modificato senza il consenso della regione, con la evidente lesione della competenza regionale in materia urbanistica

Di conseguenza tale previsione deve essere ritenuta illegittima costituzionalmente.

Da ultimo la Corte esamina il ricorso avente ad oggetto l'art. 6 del decreto 443 che aggiunge all'art. 40, comma 1, del decreto base, laddove si individuano le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di fiere e mercati e commercio, la lettera f) relativa ad "attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni". Si denuncia la violazione degli artt 76, 117 e 118 C. in quanto si vincolerebbe l'attività normativa e amministrativa delle regioni all'osservanza di norme regolamentari statali, il che sarebbe precluso sia che si consideri la materia in questione oggetto di competenza propria delle regioni, sia che la si consideri materia delegata.

La questione è fondata, infatti secondo la Corte sebbene la materia di cui si discute non rientri nell'ambito delle competenze costituzionalmente proprie delle regioni, per cui la previsione di un esercizio da parte dello Stato non sarebbe di per sé incostituzionale occorre vedere il caso di specie.

La legge di delega stabilisce in via generale che nelle materie diverse da quelle di competenza propria delle regioni, ma oggetto di conferimenti di funzioni amministrative alle stesse spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art.117, secondo comma, della Costituzione e che in ogni caso la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti è disposta secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa dalle regioni e dagli enti locali. Con tale previsione generale contrasta la riserva generica dello Stato della potestà regolamentare in una singola materia o submateria compresa fra quelle in cui vi è conferimento di funzioni amministrative alle regioni. Né dal contesto in cui è inserita la disposizione si può ritenere che la potestà attribuita allo Stato possa essere di carattere suppletivo, infatti, il dispositivo è stato inserito nell'elenco

delle funzioni conservate allo Stato e quindi escluse dal conferimento. La disposizione viene dichiarata viziata da illegittimità costituzionale.

REGIONE LAZIO

Struttura di consulenza e assistenza sulla produzione legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27/28 settembre 2001

RINVII GOVERNATIVI

Settore organico: Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa

(marzo 2001)

Redatto a cura di:
D.ssa Giovanna Recchia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...496.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CALABRIA	LEGISLATURA VII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 26 MARZO 2001	24 APRILE 2001	DATA ATTO DI CONTROLLO
TITOLO DELLA LEGGE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2001 E PLURIENNALE 2001-2003 N. ART. 43		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 1. ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	MATERIA 1.5.2. BILANCIO E CONTABILITA'	
RILIEVI DEL GOVERNO		

LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO	NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA
<p>A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI</p> <p>Il Governo ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:</p> <p>a) <u>l'art. 2bis, quarto comma, laddove- a modifica di una precedente legge regionale (n.14/2000) di interpretazione autentica che spostava un termine dal 31 maggio 1993 al 31 marzo 1996 per quanto riguardava la partecipazione alle selezioni concorsuali- prevede un nuovo termine (29 maggio 1997) che scavalca gli stessi effetti della legge regionale di riferimento n.8/1996, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il principio di disparità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione;</u></p>	<p>Articolo 3 della Costituzione</p>

RILIEVI DEL GOVERNO	
(SEGUE)	
LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO	NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE
<p>A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI</p> <p>b) l'art. 3bis, secondo comma, laddove si prevede la decadenza ope legis, invece che alla fine del mandato triennale, dell'attuale collegio dei revisori dei conti dell'ARPCAL, pur in presenza dei requisiti di requisiti di iscrizione al registro dei revisori contabili (ex registro revisori ufficiali) previsto all'art.1, si pone in contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;</p> <p>G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI CON LEGGI DELLO STATO</p> <p>c) l'art.5bis, laddove viene previsto il sistema di attribuzione dei contributi alle aziende di trasporti, calcolati sulla base di criteri diversi da quelli previsti dalla legge quadro 151/1981, si pone in contrasto con quanto stabilito dal dl.vo n.422/1997 che dispone tra l'altro che, fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa della riforma dei trasporti locali, resta in vigore la disciplina prevista dalla legge 151/1981. Infatti avendo la Regione adottato la propria legge (l.r. n.23/1999) che, in</p>	<p>Articolo 97 della Costituzione</p> <p>Legge 151/1981 Decreto legislativo n.422/1997</p>

<p>conformità a quanto stabilito dal menzionato dl.vo n.422/1997, ha previsto la regolazione di rapporti con le aziende attraverso i contratti di servizio che hanno la caratteristica di essere basati sui corrispettivi, non può disciplinare criteri nuovi per l'erogazione di contributi alle medesime aziende di trasporto in quanto ove, come si ritiene, i contratti di servizio non siano ancora attivati considerato che comunque conseguono a gare, operano automaticamente le vecchie normative nazionali e quindi i precedenti criteri previsti dalla legge quadro 151/1981</p> <p>A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI CON LEGGI DELLO STATO</p> <p>d) l'art.5 ter, commi 2, 3, 4,5, nella parte in cui prevede che la Regione possa revocare la concessione alle imprese esercenti servizi di autolinee che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri e che possa poi assegnare i servizi stessi ad altra impresa, si pone in contrasto con l'art.18,com.3 del dl.vo 422/1997 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.4, com.4, della legge 15 marzo 1997, n.59"). Tale disposizione prevede infatti che l'affidamento di nuove concessioni avvenga, già nella fase transitoria di cui al successivo art.3bis, esclusivamente attraverso "procedure concorsuali". Risultano altresì violati i principi (buon andamento e imparzialità, decentramento, sussidiarietà) cui la norma statale di conferimento si ispira. In particolare, non richiedendo la materia in oggetto l'unitario esercizio a livello regionale, l'articolo in questione lede le competenze delle Province e degli enti locali competenti, cui le relative funzioni sono state trasferite dalla stessa Regione con l'art.4 della legge regionale n.23/99 in attuazione dell'art.7 del citato dl.vo 422/1997;</p>	<p>Artt. 7 e 18, comma.3, del dl.vo 422/1997</p> <p>Art. 4, com.4, della legge 15 marzo 1997, n.59</p>
--	--

<p align="center">RILIEVI DEL GOVERNO</p>	
<p>(SEGUE)</p> <p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO A/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESPRESSI G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI CON LEGGI DELLO STATO</p> <p>e) l'art.7bis, secondo comma, prevedendo lo scioglimento, ope legis, degli organi statutari di gestione e amministrazione dei Consorzi di bonifica, con contestuale nomina di commissari straordinari, si pone in contrasto con gli artt.117, 3 e 97 della Costituzione e con l'articolo 24 della stessa Costituzione. Infatti, la normativa vigente in materia di consorzi prevede la possibilità di scioglimento degli stessi solo in caso di riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio di controlli amministrativi da attuarsi con decreto del Presidente della Regione, ciò in</p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</p> <p>Artt.117, 3 e 97 della Costituzione Articolo 24 della Costituzione.</p>

<p>virtù non solo del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ma anche del principio di autogoverno degli organi consortili e di separazione tra vigilanza e autonomia degli enti territoriali desumibile dal regio decreto 13.2.1993 n.215, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite da ultimo con sentenze n.62/92 e 326/98 e dal Consiglio di Stato con decisioni nn.1377 e 1378/2001. A ciò aggiungasi che lo scioglimento ope legis non consentirebbe l'esercizio diretto della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive che risulterebbero lese da tale scioglimento. (Analogia norma contenuta nella legge di variazione del bilancio della regione Puglia è stata rinviata dal Governo nel dicembre 2000).</p>	<p>regio decreto 13.2.1993 n.215 sentenze n.62/92 e 326/98 Corte di Cassazione decisioni nn.1377 e 1378/2001 Consiglio di Stato</p>
<p>TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI</p>	
<p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO</p>	
<p>ESITO DEL RINVIO</p>	
<p>ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE</p>	
<p>NOTE</p> <p>TRATTASI DI RINVIO C.D. LIMITATO, PER CUI LA REGIONE PUO' FAR LUOGO ALLA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE SALVO LE PARTI COINVOLTE DA RINVIO COME GIA' PRATICATO PER ALTRE REGIONI IN PRECEDENTI OCCASIONI.</p>	

REGIONE LAZIO

Struttura di consulenza e assistenza sulla produzione legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 27/28 settembre 2001

RINVII GOVERNATIVI
Settore organico: Territorio

(aprile e maggio 2001)

Redatto a cura di:
D.ssa Maria Calcagnini

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...497.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	LEGISLATURA VIII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 28 MARZO2001	DATA ATTO DI CONTROLLO 24 APRILE 2001	
TITOLO DELLA LEGGE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21/1996 E 30/1999 IN MATERIA FAUNISTICO- VENATORIA N. ART. 2		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 4. TERRITORIO	4.3.6 CACCIA	MATERIA
RILIEVI DEL GOVERNO		

<p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO E. VIOLAZIONE DI NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI Il Governo ha rilevato che:</p> <p>1) le disposizioni contenute nell'art.1, comm 1 e 2, consentendo durante l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia e dei falchi, il prelievo di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, anche durante il periodo di divieto generale di caccia, contrastano con gli artt.18, c.1, e correlato 30, co.1, lett.a) della legge 157/1992, che vietano, sanzionandolo penalmente, l'esercizio della caccia nel periodo di chiusura della stessa, considerato che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. 578/1990, anche l'abbattimento di fauna proveniente da allevamento "non può non integrare....un'attività qualificabile come venatoria in senso proprio";</p> <p><u>2) la norma di cui all'art.2, co.1, che introduce il co.1bis all'art.6 della l.r. 21/1993, nel vietare la caccia sparando, tra l'altro, da natanti "a motore e in movimento" viola le</u></p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA</p> <p><u>artt.18, co.1, e 30, co.1, lett.a), della legge 157/1992</u></p> <p>sent. 578/1990 Corte Costituzionale</p>
<p>RILIEVI DEL GOVERNO</p>	
<p>(SEGUE)</p>	
<p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO disposizioni di cui agli artt.2, co.1, lett.i), e 30, co.1, lett.i), della l.157/1992, che vietano sanzionandola penalmente, la caccia da qualsiasi natante, sia o meno esso a motore e in movimento;</p> <p>3) la previsione di cui all'art.2, co.15, che modifica il co.3 dell'art. 37 della l.r. 39/1999, secondo cui, per il controllo della fauna selvatica ci si può avvalere di ulteriori soggetti oltre a quelli elencati nell'art.19,co.2, della legge 157/1992, contrasta con lo stesso art.19 della legge 157/1992, che al co.3 consente detta possibilità solamente alle province autonome di Trento e Bolzano.</p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</p> <p>artt.2, co.1, lett.i), e 30, co.1, lett.i), della l.157/1992</p> <p>art.19 della legge 157/1992,</p>
<p>TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI</p>	
<p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO IL GOVERNO HA OSSERVATO INOLTRE CHE SAREBBE OPPORTUNO PROCEDERE ALLA ELABORAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI SULLA CACCIA , CONSIDERATA LA FRAMMENTARIETA' DELLA NORMATIVA DI DIFFICILE CONSULTAZIONE PER GLI UTENTI.</p>	

ESITO DEL RINVIO

ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE

NOTE

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Scheda di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione ...498.....

N. rif. C 127

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA LIGURIA	LEGISLATURA VII	ANNO 2001
DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 10 APRILE 2001	DATA ATTO DI CONTROLLO 9 MAGGIO 2001	
TITOLO DELLA LEGGE ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOVENERE N. ART. 8		
CONTENUTI DELLA LEGGE		
SETTORE ORGANICO 4. TERRITORIO	MATERIA 4.3.4. PARCHI E RISERVE NATURALI	
RILIEVI DEL GOVERNO		

<p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI DALLE LEGGI STATALI C. ORDINAMENTO COMUNITARIO L/1 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI <u>Il Governo ha rilevato che: la legge nel suo complesso nell'istituire il Parco Portovenere non rispetta il disposto degli artt. 23, 24 e 25 della legge quadro 394/1991, secondo cui le leggi regionali istitutive dei parchi devono indicare gli elementi del piano per il parco, i principi del regolamento, la forma organizzativa e gli strumenti attuativi dello stesso. Inoltre essa non è rispettosa delle disposizioni contenute nella direttiva CE 92/43 e nel DPR 367/97 di recepimento, per quanto riguarda le procedure da seguire per la modifica di territori ricompresi nei Siti di rilevante interesse comunitario (S.I.C.).</u> <u>In particolare, poi: 1) la disposizione di cui all'art.6, che sottrae alcuni territori da aree sottoposte a tutela, considerato che in dette aree ricadono Siti di interesse comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CE, contrasta con l'art.4 del DPR 357/97, secondo cui è fatto obbligo alle Regioni di individuare le opportune misure di tutela per evitare il degrado degli habitat naturali;</u></p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA</p> <p>Artt. 23, 24 e 25 della legge quadro 394/1991</p> <p><u>Direttiva CE 92/43 e DPR 367/97 di recepimento</u></p>
<p style="text-align: center;">RILIEVI DEL GOVERNO</p>	
<p>(SEGUE)</p>	
<p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/1 VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI STABILITI DALLE LEGGI STATALI</p> <p>2) la norma di cui all'art.7, co.4, prevedendo che l'ente di gestione del parco possa autorizza, se pure solo per particolari casi, attività in deroga ai limiti ed ai divieti, nonché al piano ed ai regolamenti dell'area protetta, contrasta con le disposizioni della legge quadro 394/1991 che non prevedono in alcun caso detta facoltà di deroga.</p>	<p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</p> <p>Legge quadro 394/1991</p>
<p>TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI</p>	

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

Con l'occasione il governo ha osservato, inoltre, relativamente all'art.5 che istituisce un'area protetta nel tratto di mare prospiciente l'istituendo parco, che dovrà comunque darsi attuazione ai divieti relativi alle aree protette marine di cui all'art. 19, co.2 e 3 della legge 394/1991.

ESITO DEL RINVIO**ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE****NOTE**